



REGOLAMENTO

PROGRAMMA NAZIONALE PER LE FACILITAZIONI DEL TRASPORTO AEREO

Edizione n° 1 del

SOMMARIO

Art. 1 Finalità e oggetto

Art. 2 Il Programma FAL

Art. 3 Ambito di efficacia

Art. 4 Contesto normativo

Art. 5 Il Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

5.1 Membri del Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

5.1 Obiettivi

5.2 Competenze del Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

5.4 Regolamento del Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

Art. 6 Ruoli e Competenze in materia di facilitazioni dei membri del Comitato FAL

6.1 L'ENAC

6.2 MINISTERO DELL'INTERNO

6.3 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

6.4 GUARDIA DI FINANZA

6.5 MINISTERO DELLA SALUTE

6.5.1 Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPREV)

6.5.2 Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)

6.6 MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

6.7 MINISTERO DELLA DIFESA – STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

6.8 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

6.9 GESTORI AEROPORTUALI

6.10 VETTORI E OPERATORI AEREI

6.11 AGENTI DI HANDLING

Art. 7 I Comitati Aeroportuali per le Facilitazioni

7.1 Obiettivi

7.2 Competenze del Comitato Aeroportuale Facilitazioni

7.3 Regolamento del Comitato Aeroportuale Facilitazioni

Art.8 Decorrenza

Allegati:

- a) Regolamento Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo
- b) Regolamento tipo del Comitato Aeroportuale per le Facilitazioni

Articolo 1

Finalità e oggetto

Le facilitazioni nel trasporto aereo possono essere definite come un insieme di azioni finalizzate a promuovere ed ottimizzare il flusso di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci negli aeroporti, assicurando nel contempo la rispondenza alle pertinenti misure di legislazione nazionali e internazionali, mediante l'impiego di adeguate risorse, umane e materiali.

Più specificatamente, l'attività delle facilitazioni si concretizza nel *miglioramento continuo* dei processi di controllo e delle procedure di servizio in ambito aeroportuale.

I soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione del trasporto aereo sono, oltre agli Stati contraenti, il Ministero dell'Interno, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri nonché i gestori aeroportuali, gli operatori aerei, gli agenti di handling e gli operatori aeroportuali.

L'istituzione di un Programma Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo (da qui in poi Programma FAL), è richiesta dallo Standard 8.18 dell'Annesso 9 - *Facilitation* alla Convenzione di Chicago. L'obiettivo complessivo del Programma FAL è quello di adottare tutte le misure praticabili e sostenibili per facilitare la movimentazione di aeromobili, equipaggi, passeggeri, merci, posta e stoccaggio, per mezzo della rimozione di tutti gli ostacoli e i ritardi non necessari. Questo obiettivo è raggiunto attraverso la definizione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, ed è mirato a consentire una efficiente e coordinata gestione delle facilitazioni e una veloce distribuzione delle informazioni.

Il Programma FAL costituisce il quadro regolatorio nell'ambito del quale le azioni e le procedure poste in essere devono garantire il perseguimento dei seguenti benefici:

- mantenere e incrementare la qualità della movimentazione (flussi) di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci;
- mantenere e migliorare il livello dei servizi ai passeggeri con l'efficientamento del rapporto qualità/costi di procedure e processi;
- favorire lo sviluppo del trasporto aereo;
- contribuire a rendere positiva l'esperienza di viaggio, andando incontro alle esigenze dell'utenza anche attraverso l'applicazione dei principi di inclusività e accessibilità."

Lo scopo del Programma FAL è di armonizzare gli interessi di tutte le entità coinvolte nelle facilitazioni, di promuovere lo sviluppo di una sicura, sostenibile, praticabile industria del trasporto aereo, lasciando impregiudicati gli obblighi in materia di safety e security.

L'istituzione di un Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo (da qui in poi Comitato FAL) è stabilita dallo Standard 8.20 dell'Annesso 9 alla Convenzione di Chicago.

L'obiettivo del Comitato FAL è di coordinare politiche, normative e attività di facilitazione tra Dipartimenti, Agenzie ed altre Organizzazioni statali interessate e responsabili per vari aspetti di propria competenza dell'Aviazione Civile Internazionale, così come gli operatori di aeromobili e gli operatori aeroportuali.

Lo Standard 8.20 stabilisce inoltre l'istituzione del Comitato Aeroportuale per le Facilitazioni negli aeroporti aperti al traffico aereo internazionale (da ora in poi Comitato Aeroportuale FAL).

Il presente Regolamento definisce i requisiti del Programma FAL, del Comitato FAL e dei Comitati Aeroportuali per le Facilitazioni. Stabilisce inoltre le modalità di redazione del Programma Aeroportuale per le Facilitazioni.

Articolo 2

Il Programma FAL

Il Programma FAL individua le attività richiamate dalla Convenzione di Chicago in tema di facilitazioni. Tali attività sono riconducibili in linea generale a:

Atterraggio in un aeroporto doganale (Articolo 10):

- istituire aeroporti doganali e aprirne altri se necessario;
- sviluppare procedure attraverso le quali gli operatori possono richiedere permessi per atterrare o decollare da aeroporti doganali;
- disporre attività di ispezione frontaliere negli aeroporti doganali.

Prescrizioni concernenti l'entrata nel territorio nazionale e il rilascio delle autorizzazioni previste (Articolo 13)

- affiancare le autorità responsabili dei controlli alla frontiera nell'adozione di un sistema efficace di vigilanza negli aeroporti e nell'ottimizzazione delle procedure;
- istituire adeguate procedure di vigilanza in merito a falsificazione dei documenti, immigrazione illegale e contrabbando;
- coordinare le attività di controllo, in modo di non creare ritardi o interruzioni non necessarie nel flusso dei passeggeri.

Prevenire la diffusione di malattie contagiose (Articolo 14)

- adottare, rivedere ed emendare se necessario, le normative nazionali riguardanti la prevenzione della diffusione di malattie trasmissibili nel trasporto aereo (ad esempio prevedere procedure relativamente a: disinfezione e disinfestazione degli aeromobili, protocolli e misure a tutela della salute pubblica, monitoraggio e controlli da applicare in caso di emergenze sanitarie).

Semplificazione delle formalità (Articolo 22)

- adottare, rivedere ed emendare se necessario, le normative nazionali riguardanti le formalità di controllo doganale, l'immigrazione e le norme in materia di salute pubblica aventi rilevanza nel settore del trasporto aereo internazionale.

Procedure doganali e controllo dell'immigrazione (Articolo 23)

- adottare, rivedere ed emendare se necessario le procedure relative ai controlli doganali e di frontiera applicate negli aeroporti, al fine di armonizzare le stesse con gli Standard e Pratiche Raccomandate dell'Annesso 9.

Adozione di Standard internazionali e procedure (Articolo 37)

- partecipare, nei consessi internazionali a ciò dedicati (ICAO e ECAC), allo sviluppo di standard e raccomandazioni in materia di facilitazioni;
- rivedere periodicamente disposizioni e procedure allo scopo di armonizzare la normativa nazionale alle previsioni dell'Annesso 9.

Deroghe alle norme ed alle procedure internazionali (Articolo 38)

- monitorare periodicamente la conformità della normativa nazionale alle previsioni dell'Annesso 9, notificando all'ICAO le differenze rilevate.

Articolo 3

Ambito di efficacia

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività necessarie all'implementazione del Programma FAL in ambito nazionale in coerenza con gli Standard e Pratiche Raccomandate contenute nell'Annesso 9 – *Facilitation* e di recepire le principali raccomandazioni emanate dall'ICAO in materia di facilitazioni.

La principale responsabilità per l'implementazione del Programma FAL è, sulla base della Convenzione ICAO, dell'Autorità per l'Aviazione Civile – ENAC.

Il Programma FAL è sviluppato sotto la responsabilità dell'ENAC, e attuato attraverso l'attività del Comitato FAL.

Il Comitato FAL, attraverso l'azione sinergica degli organismi pubblici e privati che lo costituiscono, supporta proattivamente lo sviluppo di strategie innovative per affrontare temi di facilitazione nell'industria del trasporto aereo e nel settore dell'aviazione civile.

Il Programma FAL e il Comitato FAL costituiscono i mezzi per assicurare l'attuazione di questi obiettivi che trovano fattiva implementazione nelle normative e procedure emanate nell'ambito delle Facilitazioni.

Articolo 4

Contesto normativo

I contenuti e gli obiettivi del Programma FAL trovano riferimento nella Appendice 12 all'Annesso 9 - *Facilitation "Model National FAL Programme"* nonché nel Doc ICAO 10042 "*Model National Air Transport Facilitation Programme*".

La materia delle facilitazioni è regolata da norme internazionali, europee e nazionali che costituiscono il quadro entro il quale le Autorità si muovono per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Specifici riferimenti normativi ai singoli aspetti riguardanti le facilitazioni sono riportati nel testo del presente Regolamento.

Articolo 5

Il Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

5.1 Membri del Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

Fanno parte del Comitato FAL, quali membri permanenti, le seguenti istituzioni attraverso la partecipazione di personale o uffici specificatamente delegati:

- ENAC

- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere
- Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Guardia di Finanza
- Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
- Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale
- Ministero della Difesa – Stato maggiore Aeronautica
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Mondializzazione e le Questioni Globali - Ufficio I
- Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie - Ufficio II

Fanno parte del Comitato FAL, quali membri permanenti, le seguenti organizzazioni in rappresentanza del mondo dell'industria (vettori e operatori aerei, gestori aeroportuali, operatori di servizi/handling):

- Assaeroporti
- IBAR
- Assaereo
- Assohandlers
- Aeroporti 2030
- AICALF
- IATA Italia

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale dell'ENAC che, in qualità di Presidente, provvede alla sua convocazione.

5.2 Obiettivi del Comitato FAL

Il Comitato FAL costituisce il punto di riferimento per l'esame e la consultazione di problematiche di facilitazione fra i soggetti pubblici direttamente coinvolti e i soggetti del settore privato portatori di interesse nella materia.

Il Comitato agisce proattivamente per l'individuazione e lo sviluppo di strategie e soluzioni innovative. Al contempo, l'applicazione di previsioni che comportano nuove facilitazioni è assicurata dall'efficiente coordinamento tra le parti coinvolte. Il Comitato FAL promuove e coordina lo sviluppo di processi e procedure nell'ambito delle facilitazioni.

In accordo con la Pratica Raccomandata 8.21 dell'Annesso 9 - *Facilitation*, lo Stato contraente dovrebbe assicurare ogni possibile sforzo per garantire "uno stretto coordinamento adatto alle circostanze tra la security dell'aviazione civile e il Programma di Facilitazione".

Gli obiettivi del Comitato FAL sono:

- essere un forum per discutere proposte di cambiamento della legislazione nazionale e internazionale sulle facilitazioni, attivandosi, in particolare, per il recepimento nella normativa nazionale degli Standard e delle Pratiche Raccomandate ICAO;
- incoraggiare lo sviluppo delle migliori pratiche in tutte le aree delle facilitazioni, in conformità alla regolamentazione vigente, anche al fine di accrescere la competitività del sistema Paese;
- assicurare l'efficiente coordinamento tra i Ministeri coinvolti, le Agenzie e l'industria del trasporto aereo, facilitando la trasmissione di informazioni, l'interscambio di buone pratiche e l'adozione di decisioni condivise per il miglioramento dell'operatività del settore;
- fornire informazioni alle competenti Amministrazioni e ad altre organizzazioni coinvolte, sugli sviluppi di importanti e significative facilitazioni nel campo dell'aviazione civile;
- sviluppare ed implementare le previsioni dell'Annesso 9 - *Facilitation*;
- coordinarsi con il CISA in materia di facilitazioni di security;
- assicurare il coordinamento ed il confronto con i Comitati Aeroportuali per le Facilitazioni ai fini dello sviluppo di strategie e della risoluzione di problematiche che richiedano un approccio sistemico.

Le attività di gestione e segreteria del Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo sono assicurate dalla Direzione Coordinamento Organismi Internazionali dell'ENAC.

5.3 Competenze del Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

Il Comitato FAL garantisce l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel Programma FAL, coordinandosi con i propri membri e i membri di altri comitati nazionali come il CISA. Tale coordinamento include un regolare e reciproco scambio di dati, di informazioni e di aggiornamenti sulle attività svolte in materie relative alle facilitazioni, nonché la definizione di temi di interesse comune e le modalità di implementazione.

Il Comitato FAL si riunisce ogni sei mesi.

Il Presidente del Comitato può, se lo richiedono le circostanze, convocare riunioni straordinarie.

Il Comitato FAL ha il compito di:

- rivedere regolarmente lo stato delle facilitazioni negli aeroporti internazionali italiani;
- valutare e raccomandare soluzioni su temi di facilitazione;
- scambiare informazioni sull'attività degli esistenti Comitati aeroportuali di facilitazione per assicurare che le pratiche e le procedure applicate nell'aeroporto siano coerenti con la legislazione applicabile e le previsioni ICAO;
- considerare proposte di cambiamento di temi di legislazione europea ed internazionale in materia di facilitazioni e sviluppare soluzioni per la modifica della politica della legislazione nazionale ove necessario;
- analizzare le previsioni dell'Annesso 9 e la loro implementazione a livello nazionale, ciò al fine di stabilire la rispondenza e/o eventuali differenze con gli Standard dell'Annesso 9 - *Facilitation* rispetto alle pratiche e procedure adottate da ogni singola istituzione pubblica interessata, in materia di facilitazioni;

- evidenziare le differenze riscontrate fra gli Standard e le Raccomandazioni dell'Annesso 9 *Facilitation* e le disposizioni della normativa nazionale nell'ottica di procedere alla loro eliminazione. Tale processo può essere attuato con proposte di cambiamento nelle pratiche e procedure nazionali interessate o, se necessario, con proposte di modifiche nella normativa nazionale.
- Favorire lo scambio di informazioni tra tutti i membri del Comitato, nei loro rispettivi ambiti di competenza, che possono avere risvolti nelle facilitazioni.

Il Comitato FAL definisce priorità e agenda di lavoro su base regolare, mediante un programma costantemente aggiornato. A tale scopo approva, su proposta del Presidente, il Piano Triennale delle Azioni che contiene gli obiettivi triennali e il programma di lavoro del Comitato.

Il Comitato può organizzarsi mediante sottogruppi e gruppi di lavoro al fine di migliorare l'efficienza e il raggiungimento degli obiettivi. Il lavoro dei sottogruppi viene riportato al Comitato FAL.

5.4 Regolamento del Comitato Nazionale per le Facilitazioni nel Trasporto Aereo

Il Comitato FAL approva il proprio Regolamento di funzionamento. Tale Regolamento costituisce parte integrante del presente Programma.

Articolo 6

Ruoli e competenze in materia di facilitazioni dei membri del Comitato FAL

6.1 L'ENAC

L'ENAC è l'Autorità competente per le facilitazioni aeronautiche e svolge le funzioni di National Enforcement Body (NEB) in Italia.

L'ENAC coordina il Comitato FAL fermo restando la responsabilità di ogni singolo membro dello stesso per l'attuazione, nella propria area di competenza, delle decisioni assunte dal Comitato.

Sono responsabilità dell'ENAC nell'ambito delle facilitazioni:

- assicurare la coerenza fra il Programma FAL e il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS);
- convocare e presiedere regolarmente gli incontri del Comitato FAL;
- assicurare la piena rispondenza ai requisiti europei relativi alle facilitazioni così come agli Standard e alle Pratiche Raccomandate dell'Annesso 9 - *Facilitation* alla Convenzione di Chicago e notificare le differenze all'ICAO ove necessario;
- verificare l'efficacia e l'efficienza delle procedure adottate;
- definire e promuovere il coordinamento, ai fini della facilitazione, fra le attività dei vari Ministeri, Agenzie e organizzazioni statali, gestori aeroportuali, vettori, fornitori di servizi del traffico aereo e altri enti responsabili per l'attuazione del Programma Nazionale per la Sicurezza nel settore dell'aviazione civile.

6.2 Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e Direzione Centrale della Polizia Criminale

Competenze specifiche nell'area delle facilitazioni sono:

- definire le regole sui controlli della validità e accettabilità dei documenti di viaggio alle frontiere;
- sviluppare e adottare una policy di scambio informazioni con i competenti soggetti interessati e Stati limitrofi per proteggere le frontiere nazionali in materia di immigrazione clandestina;
- assistere gli operatori aerei per la verifica della validità e dell'autenticità dei documenti di viaggio;
- informare gli operatori sui requisiti richiesti dall'Autorità in merito ad ingresso, transito e partenza dei passeggeri;
- assicurare che le previsioni dell'Annesso 9 ICAO siano applicate in materia di persone inammissibili e deportate, adottando le misure adeguate al fine di facilitare il ritorno delle suddette categorie di persone.
- svolgere le attività previste dal D. Lgs. n. 53/2018 "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'invio dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004".

6.3 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Specifiche responsabilità dell'Agenzia delle Dogane in materia di facilitazioni sono:

- la sorveglianza dei passeggeri, merce e posta, in arrivo, partenza e transito al fine di assicurare il rispetto della legislazione europea e nazionale di competenza;
- in coerenza con gli Standard dell'Annesso 9, l'attuazione di facilitazioni per promuovere la trasmissione elettronica delle informazioni necessarie all'arrivo e alla partenza di un aeromobile;
- l'introduzione di semplificazioni procedurali per le formalità all'ingresso e all'uscita di beni dal territorio;
- il sequestro di tutti i beni proibiti e detenzione dei beni limitati.

6.4 Guardia di Finanza

Con peculiare riferimento all'ambito aeroportuale e alle facilitazioni, la Guardia di Finanza svolge:

- all'interno degli spazi doganali, attività di vigilanza e assistenza alle operazioni doganali di controllo alle dipendenze funzionali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché autonome attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- ai varchi d'uscita dei predetti spazi, servizi di riscontro volti a verificare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 21 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), la corrispondenza delle merci con quanto indicato nei documenti di scorta;
- fuori dagli spazi doganali, autonome attività di controllo tese a verificare il rispetto della normativa doganale e valutaria, esercitando i poteri riconosciuti dagli artt. 2 del D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68, 20-*bis* del T.U.L.D., 8 e 53 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Nell'esecuzione dei suesposti compiti di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, inoltre, i militari del Corpo assicurano l'attuazione delle funzioni di polizia di sicurezza presso i varchi doganali nonché, mediante servizi di pattugliamento, all'interno e all'esterno degli spazi aeroportuali partecipando, ove presenti militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego, all'implementazione del Dispositivo di Sicurezza Aeroportuale.

La Guardia di Finanza svolge, infine, forme di supervisione all'espletamento delle attività di "sicurezza sussidiaria" da parte delle guardie particolari giurate autorizzate, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del T.U.L.P.S., a effettuare i controlli di sicurezza su persone, documenti, bagagli e mezzi di trasporto; per supervisione s'intende l'intervento degli appartenenti al Corpo effettuato, in caso di necessità o emergenza, in ragione delle richiamate qualifiche di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza.

6.5 Ministero della Salute

In ambito aeroportuale, in ossequio ai principi del Regolamento Sanitario Internazionale, il Ministero della Salute è responsabile della protezione della tutela della salute pubblica contro la diffusione internazionale delle malattie infettive e di altri rischi per la salute, mettendo in atto azioni commensurate e proporzionate ai rischi per la salute, evitando per quanto possibile interferenze non necessarie con il traffico e il commercio internazionale.

6.5.1 Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (DGPREV)

Specifiche responsabilità nell'ambito delle facilitazioni al trasporto aereo sono:

- fornire indicazioni all'autorità competente in materia di trasporto aereo e alle società di gestione aeroportuali degli aeroporti italiani per assicurare che siano garantite in ambito locale le capacità essenziali (*core capacities*) prescritte dal Regolamento Sanitario Internazionale per i punti di ingresso internazionali (Parte IV, art. 19 e seguenti, Allegato 1, parte B, RSI 2005);
- assicurare per mezzo dei propri uffici periferici territoriali (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi per l'assistenza sanitaria ai naviganti – USMAF SASN) che i mezzi di trasporto siano mantenuti esenti da agenti infettivi e da roditori o insetti vettori di malattie umane presenti in bagagli, carico, container, mezzi di trasporto, merci e pacchi postali;

- verificare per mezzo dei propri USMAF SASN, che i punti di ingresso internazionali siano mantenuti esenti da fonti di infezione o contaminazione, inclusi i vettori e i serbatoi che potrebbero portare ad una diffusione internazionale di malattie;
- assicurare, per mezzo dei propri USMAF SASN che alimenti di origine non animale, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, e altre merci di interesse sanitario quali dispositivi medici, cosmetici, manufatti imbottiti in piume, eccetera, in importazione in Italia siano conformi alle prescrizioni delle normative nazionali e comunitari per ciò che concerne la salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente;
- diramare informazioni sulla situazione epidemiologica internazionale, con particolare riferimento a possibili minacce per la salute con potenziale per la diffusione internazionale;
- assicurare l'annuncio di misure straordinarie in caso di eventi rilevanti per la sanità pubblica e di emergenze sanitarie di rilevanza internazionale (Public Health Emergency of International Concern) dichiarati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ai sensi del RSI 2005;
- prescrivere misure atte a prevenire l'introduzione di rischi per la salute, in relazione ad eventi epidemiologici o a condizioni climatiche che potrebbero favorire l'insediamento di specie alloctone di potenziali vettori di malattie infettive;
- assicurare efficaci consultazioni con agenzie ed istituzioni internazionali aventi competenze in materia di sanità pubblica, cibo, agricoltura ed animali al fine di essere al passo con i più recenti sviluppi ed aggiornare il Comitato Aeroportuale delle Facilitazioni e gli altri soggetti interessati su tutti gli sviluppi che hanno impatto nell'aviazione civile;
- partecipare al Comitato FAL e, se richiesto, ad altri incontri sulle facilitazioni.

6.5.2 Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF)

I compiti specifici della Direzione Generale della Sanità animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute nell'ambito delle facilitazioni al trasporto aereo sono:

- assicurare, attraverso i PIF e attraverso gli uffici competenti della DGSAF, l'assistenza agli operatori affinché gli animali, i prodotti di origine animale e i mangimi importati nel Territorio dell'Unione Europea siano conformi ai requisiti stabiliti dalla legislazione di riferimento;
- provvedere alla diffusione delle informazioni per i viaggiatori in arrivo da Paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nell'Unione Europea e alle movimentazioni a carattere non commerciale degli animali da compagnia;
- assicurare le efficaci consultazioni con agenzie ed istituzioni internazionali aventi competenze in materia di cibo, agricoltura ed animali al fine di essere al passo con i più recenti sviluppi ed aggiornare il Comitato Aeroportuale delle Facilitazioni e gli altri soggetti interessati su tutti gli sviluppi che hanno impatto nell'aviazione civile;
- assicurare l'annuncio di misure straordinarie in caso di emergenze sanitarie internazionali nel settore della sanità animale (es. OIE-World Organization for Animal Health).

6.6 Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale

In ambito aeroportuale, in ottemperanza alla normativa fitosanitaria vigente, i Servizi Fitosanitari Regionali sono responsabili dei controlli fitosanitari al fine di evitare l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Le attività di controllo sono svolte presso i punti di entrata autorizzati ai sensi del D.M. 7 ottobre 2015 che operano sulla base delle disposizioni della legislazione dell'Unione Europea.

I compiti specifici del Servizio Fitosanitario Nazionale nell'ambito delle facilitazioni al trasporto aereo sono:

- assicurare, attraverso gli uffici competenti dei Servizi Fitosanitari Regionali responsabili per territorio, le informazioni agli operatori doganali che effettuano importazioni di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nel Territorio dell'Unione Europea;
- provvedere alla diffusione delle informazioni per i viaggiatori in arrivo da Paesi terzi relativamente ai rischi e divieti all'introduzione, a carattere non commerciale, di vegetali e prodotti vegetali senza autorizzazione ufficiale;
- aggiornare il Comitato Aeroportuale delle Facilitazioni e gli altri soggetti interessati in riferimento a nuove disposizioni di emergenza fitosanitaria che hanno impatto nell'aviazione civile.

6.7 Ministero della Difesa – Stato Maggiore Aeronautica

Il Ministero della Difesa, nella struttura dello Stato Maggiore Aeronautica, partecipa al Comitato FAL per la condivisione delle decisioni in materia di semplificazione e ottimizzazione della movimentazione di aeromobili, equipaggi, passeggeri e merci negli aeroporti militari aperti al traffico civile e/o a gestione mista.

6.8 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle facilitazioni, partecipa in virtù delle competenze e delle attribuzioni ad esso conferite relativamente alla emissione dei documenti di viaggio (passaporto), della tutela degli Italiani all'estero (attraverso l'anagrafe consolare, la tutela e l'assistenza a residenti e turisti, gli interventi in situazioni di emergenza, e altro).

Con la sottoscrizione del "*Memorandum of Understanding regarding participation and cost sharing in the Electronic Machine Readable Travel Document ICAO Public Key Directory (PKD) - Notice of Participation*", avvenuta in data 18/12/2018, l'Italia ha aderito al Programma ICAO PKD che semplifica lo scambio dei documenti informatici necessari alla decrittazione dei passaporti elettronici con notevoli vantaggi sia in termini di sicurezza che di velocizzazione del sistema di controllo dei documenti.

Tramite le sedi consolari, il Ministero svolge anche le funzioni relative al rilascio di visti d'ingresso in Italia.

6.9 Gestori aeroportuali

I gestori aeroportuali sono tenuti ad effettuare regolari consultazioni con i Vettori e gli operatori di aerei, agenzie di controllo ed altri soggetti interessati al fine di assicurare che siano forniti servizi e facilitazioni soddisfacenti per la rapida gestione e il rilascio di permessi a passeggeri, bagagli, equipaggi, posta e merci.

I compiti del gestore in materia di facilitazioni includono, tra gli altri:

- la progettazione dell'aeroporto in maniera tale da promuovere l'organizzazione dei flussi di traffico in aeroporto;
- la disposizione di apposita segnaletica raccomandata a livello internazionale per facilitare la movimentazione dei passeggeri all'interno dell'aeroporto;
- la previsione, manutenzione e ottimizzazione di facilitazioni e servizi per passeggeri con necessità speciali, inclusi i passeggeri a ridotta mobilità e con disabilità;
- la previsione di spazi idonei per l'attuazione di azioni volte alla tutela della sanità pubblica, così come per la quarantena di piante ed animali;
- l'integrazione nel Piano di Emergenza Aeroportuale delle previsioni relative alla assistenza alle vittime di incidente aereo ed ai loro familiari;
- la partecipazione al Comitato FAL e, se richiesto, ad altre riunioni inerenti le facilitazioni.

6.10 Vettori e operatori aerei

Un Vettore/Operatore aereo dovrà:

- gestire efficientemente i passeggeri e la merce;
- prendere tutte le necessarie precauzioni per assicurare che i passeggeri siano in possesso dei richiesti documenti di viaggio al momento dell'imbarco;
- assistere i passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o lungo ritardo;
- prevedere adeguata assistenza a passeggeri con necessità speciali, inclusi i passeggeri a ridotta mobilità e con disabilità;
- predisporre, implementare e mantenere aggiornato il proprio Piano di assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari;
- partecipare al Comitato Nazionale FAL, direttamente o con proprie associazioni di rappresentanza, o in altre riunioni inerenti le facilitazioni.

6.11 Agenti di Handling

Compiti degli agenti di Handling in materia di facilitazioni sono:

- assicurare una stretta collaborazione con le agenzie di governo e in aeroporto, in sinergia con le società di gestione per le parti di competenza;
- facilitare la scorrevolezza dei flussi di passeggeri, bagagli, posta e merci nelle strutture aeroportuali;
- partecipare al Comitato FAL, direttamente o con proprie associazioni di rappresentanza, o in altre riunioni inerenti le facilitazioni.

Articolo 7

I Comitati Aeroportuali per le Facilitazioni

7.1 Obiettivi

Il Comitato aeroportuale FAL costituisce il mezzo per supportare l'attuazione degli obiettivi di facilitazione in ambito aeroportuale.

Il Comitato aeroportuale FAL garantisce il regolare coordinamento fra i propri membri e i membri di altri comitati aeroportuali, quali il Comitato di Sicurezza Aeroportuale - CSA, in materie relative alle facilitazioni. Tale coordinamento include un regolare e reciproco scambio di dati, informazioni e aggiornamento sul lavoro nonché la definizione di temi di interesse comune e le modalità di implementazione.

Il Comitato aeroportuale per le facilitazioni è presieduto dal Direttore Territoriale ENAC, o da un suo delegato, e ne sono membri effettivi tutti gli Enti già membri del Comitato Nazionale Facilitazioni presenti a livello aeroportuale.

Il Direttore Territoriale convoca il Comitato aeroportuale FAL ogni sei mesi e ogni qualvolta le circostanze lo richiedono; i membri del Comitato aeroportuale FAL possono richiedere la convocazione di riunioni straordinarie per motivate ragioni inerenti le facilitazioni. Le riunioni possono essere plenarie o ristrette, se le materie trattate lo richiedono.

7.2 Competenze del Comitato Aeroportuale Facilitazioni

Il Comitato Aeroportuale FAL

- rivede regolarmente lo stato delle facilitazioni nell'aeroporto di competenza;
- coordina a livello locale le attività di facilitazioni fra Agenzie, Dipartimenti territoriali di Ministeri e altri soggetti pubblici e privati interessati e/o responsabili della attuazione di misure di facilitazione, al fine di garantire l'applicazione di tutte le misure praticabili e sostenibili per facilitare la movimentazione di aeromobili, equipaggi, passeggeri, merci, posta e stoccaggio, per mezzo della rimozione di tutti gli ostacoli e i ritardi non necessari, garantendo il rispetto della normativa vigente nazionale e internazionale;
- esamina e valuta problematiche inerenti specifiche situazioni di facilitazioni in ambito aeroportuale e propone agli enti interessati proposte di facilitazioni.

7.3 Regolamento del Comitato Aeroportuale Facilitazioni

Il Comitato Aeroportuale Facilitazioni approva il proprio Regolamento di funzionamento. Tale Regolamento può prevedere l'adozione di un Piano delle Azioni triennale contenente gli obiettivi e il programma di lavoro del Comitato.

Articolo 8

Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ENAC.

BOLLA

ALLEGATO 1

Regolamento del Comitato Nazionale Facilitazioni

1. Il Comitato Nazionale Facilitazioni, da qui in poi Comitato FAL, è presieduto dal Direttore Generale dell'ENAC - Ente Nazionale dell'Aviazione Civile.
2. L'ENAC svolge anche le funzioni di Segreteria del Comitato FAL.
3. L'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile invita i Ministeri, le Agenzie e gli altri soggetti coinvolti nella attuazione del Programma FAL a designare i rispettivi rappresentanti all'interno del Comitato FAL.
4. I membri del Comitato FAL devono assicurare la partecipazione ad ogni riunione del Comitato FAL; i membri effettivi possono designare un sostituto che dovrà avere la stessa responsabilità ed esercitare gli stessi diritti del rappresentante designato.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, o a sezioni delle riunioni, del Comitato FAL, di volta in volta, esperti con conoscenze specifiche di particolare interesse per la riunione del Comitato stesso.
6. Il Comitato FAL si riunisce su base bi-annuale; il Presidente può convocare riunioni straordinarie *ad hoc* ogni volta sia necessario al fine di analizzare situazioni specifiche in materia di facilitazioni o per la ricerca di soluzioni di specifici problemi operativi. Le riunioni straordinarie possono essere plenarie o ristrette ai singoli soggetti interessati alla specifica problematica. Il risultato delle riunioni *ad hoc* è riportato al Comitato FAL.
7. I membri del Comitato FAL, così come gli esperti invitati alle specifiche riunioni, devono assicurare – se la materia trattata lo richiede – la riservatezza delle informazioni e delle dichiarazioni fatte nel corso delle riunioni, così come lo specifico contenuto delle riunioni e delle decisioni assunte. A tal fine il Presidente dichiarerà la riservatezza della riunione in apertura dei lavori.
8. La Segreteria del Comitato FAL è responsabile di:
 - a) predisporre e curare la fase istruttoria dei lavori del Comitato FAL in coordinamento con il Presidente;
 - b) distribuire l'agenda previsionale ai membri del Comitato FAL.Tutti i documenti di lavoro devono essere sottoposti alla Segreteria del Comitato FAL almeno 15 giorni lavorativi prima delle riunioni.
9. La Segreteria predispone un verbale delle decisioni delle singole riunioni da distribuire al Comitato FAL.

ALLEGATO 2

Regolamento tipo del Comitato Aeroportuale Facilitazioni

1. Il Comitato Aeroportuale Facilitazioni dell'aeroporto di XXXX, da qui in poi Comitato aeroportuale FAL, è presieduto dal Direttore Territoriale pro tempore dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile territorialmente competente o da un suo delegato.
2. La Direzione Aeroportuale di XXXX svolge anche le funzioni di Segreteria del Comitato FAL.
3. La Direzione Aeroportuale invita i Ministeri, le Agenzie e gli altri soggetti coinvolti nella attuazione del Programma FAL a designare i rispettivi rappresentanti all'interno del Comitato aeroportuale FAL.
4. I membri del Comitato aeroportuale FAL devono assicurare la partecipazione ad ogni riunione del Comitato FAL; i membri effettivi possono designare un sostituto che dovrà avere la stessa responsabilità ed esercitare gli stessi diritti del rappresentante designato.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, o a sezioni delle riunioni, del Comitato aeroportuale FAL, di volta in volta, esperti con conoscenze specifiche di particolare interesse per la riunione del Comitato stesso.
6. Il Comitato aeroportuale FAL si riunisce su base bi-annuale; il Presidente può convocare riunioni straordinarie *ad hoc* ogni volta sia necessario al fine di analizzare situazioni specifiche in materia di facilitazioni o per la ricerca di soluzioni di specifici problemi operativi. Le riunioni straordinarie possono essere plenarie o ristrette ai singoli soggetti interessati alla specifica problematica. Il risultato delle riunioni *ad hoc* è riportato al Comitato aeroportuale FAL.
7. I membri del Comitato aeroportuale FAL, così come gli esperti invitati alle specifiche riunioni, devono assicurare – se la materia trattata lo richiede – la riservatezza delle informazioni e delle dichiarazioni fatte nel corso delle riunioni, così come lo specifico contenuto delle riunioni e delle decisioni assunte. A tal fine il Presidente dichiarerà la riservatezza della riunione in apertura dei lavori.
8. La Segreteria del Comitato aeroportuale FAL è responsabile di:
 - a) predisporre e curare i lavori per la preparazione dei lavori del Comitato aeroportuale FAL in coordinamento con il Presidente;
 - b) distribuire l'agenda previsionale ai membri del Comitato aeroportuale FAL.Tutti i documenti di lavoro devono essere sottoposti alla Segreteria del Comitato aeroportuale FAL almeno 15 giorni lavorativi prima delle riunioni.
9. La Segreteria predispone un verbale delle decisioni delle singole riunioni da distribuire al Comitato aeroportuale FAL.

Il Direttore Aeroportuale